



TRIBUNALE DI BOLOGNA		
N°	2707	Sez.
N°	4261	CROB.
N°	603	Rep.

A

CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA - SECONDA SEZIONE
CIVILE



nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Bruno	BERLETTANO	Presidente
Dott. Chiara	GRAZIOSI	Giudice relatore
Dott. Bianca Maria	GAUDIOSO	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11837/2005 R.G.
promossa da:

elettivamente domiciliati in VIA S. FELICE, 6 - BOLOGNA,
presso e nello studio dell'avv. PIZZI PAOLA che li rappresenta e
difende unitamente all'avv. MUMOLO ANTONIO del Foro di
Bologna e agli avv. ZAMAGNI LUCA, URBINATI MATTEO e
CEDRINI GIOVANNI del Foro di Roma;

RICORRENTI

c o n t r o

Tribunale Civile di Bologna - N° 11837/2005 R.G.




- OMISSIS -



IL CASO.it

negava la violazione dell'art. 30/7 t.u.f..

Con ordinanza 29.11.2005 il Giudice monocratico dichiarava inammissibile il ricorso assegnando all'attrice termine ex art. 6 d.lgs.2003/5 e compensando le spese della relativa fase. Veniva perciò instaurato il procedimento ordinario e, all'esito della istanza di fissazione, il Giudice relatore, con decreto 4.7.2006 fissava l'udienza collegiale al 27.2.2007. In tale sede, fallito il tentativo di conciliazione, nella discussione parte attrice insisteva per le proprie istanze istruttorie e controparte chiedeva invece la conferma del decreto in parte qua. Il collegio si riservava di decidere.

Motivi della decisione

L'art. 16, comma 5, d.lgs. 2003/5, dispone che – qualora il collegio decida la causa senza disporre incombenti istruttori – il collegio emetta sentenza ex art. 281 sexies cpc. Qualora vi sia particolare complessità, la sentenza è invece motivata in modo ordinario, e di ciò il collegio “dispone con ordinanza, di cui dà lettura in udienza”. Nel caso di specie, il collegio ha ommesso di dare lettura in udienza di tale ordinanza, a motivo dell'altissimo carico dell'udienza stessa. Occorre perciò dirimere anzitutto un quesito procedurale: in caso di omessa lettura – non del dispositivo, si badi, ma della mera comunicazione che sarà depositata sentenza entro trenta giorni – il Tribunale è obbligato a fissare un'ulteriore apposita udienza per leggere detta ordinanza o può procedere a emanare la sentenza? Va considerato, appunto,

Tribunale Civile di Bologna - N° 11837/2005 R.G.



che trattasi di una mera comunicazione, che non incide sul diritto di difesa perché la discussione si è già compiutamente svolta, e che la fissazione di altra udienza non sarebbe, presumibilmente, attuabile – vista anche la necessità di comunicazione della cancelleria – entro trenta giorni. La fissazione di un'udienza per l'incombente di cui sopra, dunque, da un lato non tutelerebbe alcun diritto difensivo, e dall'altro lederebbe il diritto a ottenere giustizia nel tempo più rapido possibile che è insito nel diritto di azione giurisdizionale. D'altronde il legislatore non ha posto alcuna sanzione per il caso di violazione della norma in esame. Tutto ciò induce a ritenere che si tratti di una mera irregolarità, nella peggiore delle ipotesi, e che quindi sia possibile provvedere subito nel merito.

Nel merito, allora, appare preliminare il profilo dello jus poenitendi. La convenuta, come si è visto, non contesta che il modulo sia stato firmato fuori dai suoi locali (ad abundantiam, cfr. art. 10/2 bis d.lgs. 2003/5), ma nega la violazione dell'art. 30/7 t.u.f. perché si tratterebbe di fattispecie di negoziazione e non di collocamento di obbligazioni (né di gestione individuale di portafogli). Negoziazione sarebbe la specifica operazione di compravendita di un determinato quantitativo di strumenti finanziari, mentre collocamento sarebbe l'offerta al pubblico o a date categorie di investitori di strumenti finanziari, nell'ambito d'un'operazione destinata a una moltitudine indistinta di soggetti. Entrambe le parti hanno addotto a sostegno della loro tesi



LE D

IL CASO.it

giurisprudenza (per l'attore, Trib. Mantova 10.12.2004, Trib. Benevento ord. 26.10.2005, Trib. Rimini 18.12.2006, Trib. Pescara 9.5.2006, per il convenuto, Trib. Genova 12.12.2006 e Trib. Genova ord. 5.4.2006). Tale contrasto giurisprudenziale giustifica la qualifica di causa di particolare complessità ai fini delle modalità di decisione.

L'argomento della parte convenuta, a ben guardare, non appare consistente, anzi è intrinsecamente contraddittorio, tenuto conto del testo della norma e del basilare principio ermeneutico di conservazione. Se, infatti, il "collocamento" di cui all'art. 30 t.u.f. deve intendersi come offerta a un destinatario collettivo più o meno ampio (il pubblico o talune categorie d'investitori) – mentre il contratto specifico di acquisto sarebbe la "negoziazione", non si vede a che servirebbe lo jus poenitendi, perché non sarebbe contratto, ma, appunto, prodromo del contratto che si realizzerebbe poi nella cosiddetta negoziazione. Ma l'art. 30 si riferisce chiaramente a "contratti di collocamento" (cfr. comma 6 e comma 7) quindi a compravendite di strumenti finanziari effettuate da specifici individui. D'altronde, la norma si inserisce senza dubbio nella corrente di tutela degli individui che, più o meno esperti del settore, vengono avvicinati al di fuori dei luoghi deputati ordinariamente per quel tipo di transazioni commerciali inaugurata, nell'ordinamento nazionale, dal noto d.lgs. 1992/50; esigenza di tutela che non è, ovviamente, propria di una collettività indefinita. Ciò conduce all'ulteriore argomento della

Tribunale Civile di Bologna - N° 11837/2005 R.G.

7



IL CASO.it

parte convenuta, che sostiene non sussistere applicabilità della norma in questione anche perché nel caso de quo non vi è neppure la proposta contrattuale fuori sede, dato che la proposta proverrebbe dall'investitore, tramite la sottoscrizione del "modulo all'uopo predisposto da ██████████" e a questa poi inoltrato; la banca avrebbe poi accettato. Come la stessa convenuta evidenzia, si tratta appunto della sottoscrizione di un modulo "all'uopo predisposto" da essa: il tipico metodo dei contratti conclusi fuori dai locali commerciali, per cui formalmente la proposta proviene dal soggetto contattato e poi la "casa madre" accetta. Ma il comma 7 dell'art. 30 stabilisce che l'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli comporta la nullità dei relativi contratti: l'obbligo di inserire la clausola grava quindi su chi predispone il modulo, a prescindere dalla sua qualifica di proponente o di accettante. Anche questo difensivo argomento trova dunque contraddittorietà in sé stesso, laddove la banca ammette di aver essa stessa "all'uopo" predisposto il modulo, e va quindi disatteso.

Deve perciò, assorbendo ogni successivo profilo, dichiararsi la nullità del contratto di acquisto dei titoli argentini del 18.1.2000 per violazione dell'art. 30 t.u.f..

Conseguenza di tale nullità sono le condanne alla restituzione di quanto rispettivamente ricevuto da ciascuna parte in forza del contratto nullo, e quindi della convenuta a restituire a controparte € 40.000, e della parte attrice a restituire alla convenuta i titoli

Tribunale Civile di Bologna - N° 11837/2005 R.G.

8



oggetto del contratto e l'importo della cedola (€ 3498,46) riscossa il 9.1.2001, oltre, in entrambi i casi essendo debiti di valuta, a interessi legali dalla mora al saldo.

IL CASO.it

Va disattesa invece la domanda risarcitoria ex art. 1338 c.c. (non trattandosi di responsabilità precontrattuale da parte della ~~_____~~), mentre la riconvenzionale subordinata della convenuta non è da esaminarsi, non essendo stata dichiarata la nullità del contratto 17.1.2000 (il cui collegamento con quello del 18.1.2000 non è di contenuto tale da inficiare l'autonomia di quest'ultimo sotto il profilo di nullità qui valutato). L'ulteriore domanda riconvenzionale della convenuta per l'ipotesi di dichiarazione di nullità del contratto di acquisto delle obbligazioni argentine a sua volta non è valutabile in quanto concerne la nullità per violazione degli artt. 21 t.u.f. e 27-29 Regolamento Consob, mentre nel caso di specie la nullità è stata dichiarata per violazione dell'art. 30 t.u.f..

Le spese seguono la soccombenza prevalente, e vanno perciò rifuse dalla convenuta a controparte, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

ogni ulteriore domanda disattesa:

- 1) dichiara nullo il contratto 18.1.2000 con ogni conseguenza di legge;
- 2) condanna pertanto parte convenuta a restituire a parte attrice €

Tribunale Civile di Bologna - N° 11837/2005 R.G.

9



40.000 oltre a interessi legali dalla mora al saldo;

3) condanna parte attrice a restituire a controparte € 3498,46 oltre a interessi legali dalla mora al saldo, nonché i titoli acquistati tramite il suddetto contratto;

4) condanna parte convenuta a rifondere a controparte le spese, liquidate in un totale di € 3750, di cui € 995 per diritti ed € 2540 d'onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.

Bologna, 21 marzo 2007

Il Giudice estensore
Dott.ssa Chiara Graziosi

Il Presidente
Dott. Bruno Berlettano

Deposito in Cancelleria

Oggi 17 APR. 2007



IL CANCELLIERE
Dorotta Maccaferri

AD US APPELLO
Tribunale di Bologna

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bologna

3 MAG. 2007



Il Funzionario